

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2009, n. 2

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

Articolo 5

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 21.018.248.268,51 in termini di competenza e in euro 31.247.530.357,69 in termini di cassa (Tabelle 1 e 2).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2009.

3. È autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2009 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale di contabilità.

4. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2009 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

Articolo 3

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2009 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.

Articolo 4

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2009 del saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2008, per l'ammontare di euro 300.000.000,00.

2. Il saldo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui l'elenco completo è rappresentato nel corrispondente Allegato.

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l'anno 2009 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 1.534.481.447,00 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:

- a) per euro 623.637.475,00 nell'allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità;
- b) per euro 910.843.972,00 nell'allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2009 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati".

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 112.681.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2010 e 2011 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 (upb U0199).

Articolo 6

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal "Patto di stabilità interno", la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2009, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Sul fronte dei limiti posti dal "Patto di stabilità interno" alla gestione della cassa, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad effettuare per l'esercizio 2009, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.

3. Per accelerare l'impiego delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'Allegato richiamato all'articolo 4, comma 2, che incidono sulla determinazione dei limiti fissati dalla normativa statale in materia di "Patto di stabilità interno", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento delle suddette risorse vincolate deve essere impegnato.

4. In attuazione a quanto previsto dal comma 3, nella realizzazione delle procedure di spesa deve essere data priorità all'utilizzo delle risorse vincolate rispetto ad analoghe linee di spesa a finanziamento regionale.

5. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 7

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria (capitoli n. 100036/E e n. 100092/U).

Articolo 8

1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2009-2011 nel testo allegato alla presente legge.

Articolo 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 gennaio 2009

Galan

INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4

Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 ottobre 2008, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 novembre 2008, dove ha acquisito il n. 368 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 dicembre 2008;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Barbara Degani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 dicembre 2008, n. 16361.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 1 del 12 gennaio 2009, pubblicata nello stesso Bollettino, *ndr*)

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

"Art. 42 - Impegni di spesa.

1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 13 - Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all'entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, al quadro generale riassuntivo sono allegati:

- a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza di spesa;
- b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;
- c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 14 - Equilibrio del bilancio di previsione annuale.

3. Nel bilancio di previsione annuale:

- a) il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari;
- b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.

2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:

- a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
 - b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
 - d) conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato;
 - e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivi-

vere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.

4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 3 - Bilancio pluriennale.

1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.

2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari.

3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.

4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l'iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.

5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.

6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.

7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.

8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio

(segue allegato)